

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-254	del 13/04/2012
Oggetto	Direzione Generale. Servizio Sistemi Informativi. Affidamento diretto alla ditta Dedanext S.r.l. del Servizio annuale di assistenza EMC per le apparecchiature Storage in dotazione Arpa E-R. Importo complessivo Euro 12.753,00 + IVA 21% pari ad Euro 15.431,13. Cig n. Z6A042B6EC.	
Proposta	n. PDTD-2012-242 del 10/04/2012	
Struttura adottante	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente adottante	Santovito Piero	
Struttura proponente	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente proponente	Santovito Piero	
Responsabile del procedimento	Santovito Piero	

Questo giorno 13 (tredici) aprile 2012 presso la sede di Via Malvasia, 6A in Bologna, il Direttore del/della Servizio Sistemi Informativi, Dott. Santovito Piero, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Generale. Servizio Sistemi Informativi. Affidamento diretto alla ditta Dedanext S.r.l. del Servizio annuale di assistenza EMC per le apparecchiature Storage in dotazione Arpa E-R. Importo complessivo Euro 12.753,00 + IVA 21% pari ad Euro 15.431,13. Cig n. Z6A042B6EC.

VISTO:

- la D.D.G. n. 85 del 22/12/2011 - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2012- 2014, del Piano Investimenti 2012-2014, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2012 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2012;
- la D.D.G. n. 86 del 22/12/2011 - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilita' del budget di esercizio e investimenti 2012;
- la D.D.G. n. 87 del 22/12/2011 - Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Determinazione dell'importo dell'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2012;
- la D.D.G. n. 1 del 17/01/2012 - Programma delle spese da sostenersi nell'esercizio 2012 per il funzionamento del Servizio Sistemi Informativi;
- l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE" e l'art. 10 della L.R. 21 dicembre 2007 n.28;
- la D.D.G. n. 67 del 13/09/2011 di approvazione del nuovo regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia (R0602/DG) ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e dell'art.10 della L.R. E-R 21 dicembre 2007 n. 28;

PREMESSO:

- che Arpa dispone di un Datacenter implementato su di una soluzione hardware composta di sistemi server, san storage e apparati di rete, nel contesto delle quale e' operativa una Server Farm costituita in ambiente virtuale basato sulla tecnologia Vmware;
- che tale ambiente è suddiviso in due ambienti geografici, uno definito di **Produzione**, e l'altro, definito di **Business Continuity**, predisposto per l'utilizzo delle risorse residue, utilizzato per l'allestimento di ambienti di test locali dai quali successivamente prelevare le componenti personalizzate da passare nell' ambiente di produzione;
- che l'ambiente sopra descritto si è dovuto ampliare più volte al fine di consentire maggiori prestazioni, nonchè accresciute capacità di storage atte a consentire l'avvio operativo di nuove componenti software quali la realizzazione del sistema informativo della risorsa idrica e il

progetto di attuazione del D.Lgs. 195/2005, nonché la centralizzazione degli applicativi di monitoraggio delle varie tematiche ambientali;

PREMESSO INOLTRE:

- che con Determinazione del Direttore del Servizio Sistemi Informativi dell'anno 2008 si è affidata alla ditta Infolab S.r.l. la fornitura di componenti hw e sw per "Ampliamento data Center e implementazione Disaster Recovery" tramite adesione al marketplace reso disponibile da Consip, essendo stata prevista, nell'ambito dell'ampliamento delle risorse, l'implementazione, su sito diverso rispetto alla collocazione del DATA CENTER, di opportuna farm per le funzioni di disaster recovery, e la fornitura in oggetto comprendeva appunto le diverse componenti atte a completare l'infrastruttura;

- che in particolare nell'ambito di tale fornitura erano compresi un sistema Storage CX 4-120C e un sistema Storage AX4, con connessa garanzia Premium Hardware Support della durata di 3 anni;

CONSIDERATO CHE:

- essendo in scadenza nel mese di maggio dell'anno in corso i servizi di assistenza di tipo Premium sopraccitati per le apparecchiature Storage in dotazione di Arpa E-R di seguito specificate:

- Storage AX4, con numero di serie SL7E1084200140, appartenente al data center di DisasterRecovery situato nei locali di Arpa a Bologna in via Malvasia 6/a;
- Storage CX4 - 120, con numero di serie CKM00085000143, appartenente al data center di produzione situato nei locali di Arpa in viale Silvani 6;

occorre garantire la prosecuzione senza soluzione di continuità dei servizi in essere per un'ulteriore annualità, in quanto i sistemi sopra citati sono ancora utilizzati negli ambienti di Produzione e di Business Continuità;

- il servizio in oggetto dovrà ricomprendere tutti i tipi di assistenza previsti da EMC nel supporto premium quali, a titolo indicativo, l'assistenza tecnica remota, l'assistenza on site e la fornitura delle componenti di ricambio con relativa installazione;

- la ditta Infolab S.r.l., come da comunicazioni pervenute, dal giorno 01 ottobre 2010 ha cambiato la propria denominazione sociale (nonché la sede legale ed operativa) in Dedanext S.r.l.;

PRESO ATTO:

- che per la specialità della prestazione, come da Dichiarazione di affidamento diretto resa dal Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Piero Santovito, si è rilevata la necessità di contattare la ditta Dedanext S.r.l., in quanto fornitore in grado di corrispondere in tempi adeguati ed economicamente convenienti alle esigenze di manutenzione e assistenza alle apparecchiature dallo stessa fornite e configurate;
- che con nota Prot. Arpa PGDG/2012/1541 del 19/03/2012, si è pertanto richiesta alla ditta Dedanext s.r.l. la quotazione per un servizio annuale di assistenza EMC per le apparecchiature Storage già in dotazione e in prossimità di scadenza, inviando contestualmente alla richiesta d'offerta anche i documenti contenenti le condizioni della fornitura, i quali sono stati visionati e controfirmati dal legale rappresentante della ditta quale incondizionata accettazione delle clausole in essi riportate;

RICHIAMATO:

- il regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia, come approvato con D.D.G. n. 67 del 13/09/2011, e ritenuto che sussistano le condizioni previste dal citato regolamento per procedere all'affidamento diretto del servizio di cui trattasi;

PRESO ATTO QUINDI:

- che il fornitore, con offerta del 03/04/2012 qui allegato sub A), ha presentato offerta per la fornitura di un servizio annuale di assistenza EMC (con decorrenza dalla fine del mese di aprile c.a.) per le apparecchiature Storage in dotazione Arpa ER;
- che il corrispettivo da riconoscere per il servizio suddetto è pari complessivamente ad Euro 12.753,00 + IVA 21% per un totale di Euro 15.431,13;
- dell'autocertificazione presentata dalla stessa inerente il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e la sussistenza dei requisiti per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva;
- che ricorrono le condizioni per procedere ad affidamento diretto del servizio sulla base dell'acquisizione di un unico preventivo, come consentito dal Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con D.D.G. n. 67 del 13/09/2011;
- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) **Z6A042B6EC** richiesto tramite il sistema SIMOG gestito dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini degli obblighi di tracciabilità finanziaria derivanti dall'art. 3 l. 13.08.2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12.11.2010, n. 187;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, e considerata la garanzia da parte della ditta di svolgimento dei servizi nel rispetto della qualità e dei tempi previsti, di affidare pertanto alla ditta

Dedanext S.r.l. il Servizio annuale di assistenza EMC per le apparecchiature Storage in dotazione del Servizio Sistemi Informativi di Arpa (e già fornite nonché configurate dalla medesima ditta in esito a procedura in economia nell'anno 2008) per un importo totale pari ad Euro 12.753,00 (IVA esclusa), sulla base dell'offerta economica qui allegata;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del decreto legge 1 Luglio 2009 n. 78, "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/2009, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2012 -Linee guida" della D.D.G. 67 del 13/09/2011";

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi Dott. Piero Santovito, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n.241/90 e della Legge Regionale n.32/93 nonché dell'art. 10 del Dlgs. 163/2006, è il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Piero Santovito;

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Contabilità direzionale, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di procedere, per i motivi in premessa esposti, all'affidamento diretto alla ditta Dedanext S.r.l. del servizio annuale di assistenza EMC per le apparecchiature Storage in dotazione del Servizio Sistemi Informativi di Arpa, secondo il dettaglio e le modalità descritte nei documenti allegati alla presente Determinazione.

2. di dare atto che l'affidamento della fornitura ha un importo pari ad Euro 12.753,00 + IVA 21% per un totale di Euro 15.431,13.

3. di dare atto che il costo complessivo di Euro 12.753,00 + IVA 21% riveste natura di "Canoni di Manutenzione macchine ufficio" e per la quota di euro 7.439,25 + IVA (pari ad Euro 9.001,49) è a carico dell'esercizio 2012, compreso nel conto economico preventivo annuale e pluriennale, con riferimento al Centro di Responsabilità del Servizio Sistemi Informativi e al progetto MAN12.

4. di dare atto che tale costo, avente la medesima natura contabile e imputazione, per la quota di Euro 5.313,75 + IVA (pari ad Euro 6.429,64) è a carico invece dell'esercizio 2013.

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia, competente ad impegnare contrattualmente ARPA é il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Piero Santovito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SISTEMI INFORMATIVI

(F.to Dott. Piero Santovito)

<p>arpa EMILIA ROMAGNA</p>	<p>Capitolato Speciale</p>	
---------------------------------------	-----------------------------------	--

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del rinnovo del servizio di assistenza previsto dai termini del contratto di garanzia e/o manutenzione EMC di tipo Premium per le apparecchiature Storage in dotazione di Arpa E-R così individuate:

- Storage AX4, con numero di serie SL7E1084200140, appartenente al data center di DisasterRecovery situato nei locali di Arpa in via Malvasia 6/a in scadenza il 20 aprile 2012
- Storage CX4 - 120, con numero di serie CKM00085000143, appartenente al data center di produzione situato nei locali di Arpa in viale Silvani 6 in scadenza il 25 maggio 2012

Per ragioni di allineamento delle scadenze delle manutenzioni in essere, si richiede che i servizi di cui ad oggetto, per entrambe le apparecchiature, abbiano termine al 31 maggio 2013.

Il Servizio dovrà ricomprendere tutte le tipologie delle voci di assistenza previste da EMC nel supporto premium quali a titolo puramente indicativo:

Assistenza tecnica remota: supporto telefonico o web su base 7x24 (7 giorni su 7, 24 ore al giorno) per segnalare un problema relativo alle apparecchiature oggetto della fornitura.

Assistenza on site: la fornitura deve prevedere l'invio personale autorizzato presso il luogo di installazione, al fine di risolvere il problema. L'assistenza deve essere erogata su base 7x24.

Componenti di ricambio e installazione: la fornitura deve comprendere i componenti di ricambio, nel caso venissero ritenuti necessari.

Art. 2 – Termini di esecuzione

Il Fornitore si impegna ad attivare il rinnovo del servizio entro le date di scadenza delle garanzie riportate nell'oggetto della fornitura già affidata.

Arpa si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di due quinti, in conformità a quanto previsto all'art. 27, comma 3, Decreto Ministeriale 28/10/1985.

Il Fornitore su richiesta di Arpa, avrà in ogni caso l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di naturale scadenza del contratto. Arpa, alla scadenza del contratto, potrà altresì richiedere al Fornitore di continuare a garantire il servizio nelle more delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente

Art. 3 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il

<p>arpa EMILIA ROMAGNA</p>	<p>Capitolato Speciale</p>	
---------------------------------------	-----------------------------------	--

Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpa è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpa da ogni responsabilità ed onere.

Art. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Art. 5 - Prezzi.

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

Art. 6 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 7 – Fatturazione e pagamenti.

Le fatture, da emettersi ad attivazione del servizio, dovranno:

- riportare il numero d'ordine_e numero CIG Z6A042B6EC
- essere intestate e spedite ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato Speciale	
-------------------------------	----------------------------	--

- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio **dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.**
- riportare in allegato alle fatture i dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

Arpa propone un pagamento a 90 giorni data fattura, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore.

In caso di mancata accettazione da parte del fornitore di tale termine, da evidenziarsi in sede di offerta, i pagamenti saranno effettuati nei termini di cui alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 231/02.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 8 - Brevetti e royalties

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpa da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art.9 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;
- **in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;**
- negli altri casi di cui agli articoli 10 e 11 (Subappalto e Divieto di cessione di contratto) .

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 10 – Recesso

Arpa ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato Speciale	
-------------------------------	----------------------------	--

legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Art. 11 - Cessione di contratto e di credito

E' vietato all'Impresa aggiudicataria cedere in tutto o in parte la fornitura oggetto del contratto. Si applica per la cessione dei crediti l'art. 117 del d. lgs. 163/2006.

Art. 12 – Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 13 - Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

Art. 14 – Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpa sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

Condizioni generali di contratto

Gli articoli 2 *Termini di esecuzione*, 3 *Condizioni generali di fornitura*, 4 *Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro*, 5 *Prezzi*, 6 *Fatturazione e pagamenti*, 7 *Tracciabilità dei flussi finanziari* e clausola risolutiva espressa 8 *Brevetti e royalties*, 9 *Risoluzione del contratto*, 10 *Recesso*, 11 *Cessione di contratto e di credito*, 12 *Subappalto*, 13 *Spese ed oneri contrattuali*, 14 *Foro competente*, delle presenti Condizioni di fornitura si intendono specificatamente approvati ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

N. Proposta: PDTD-2012-242 del 10/04/2012

Centro di Responsabilità: Servizio Sistemi Informativi

OGGETTO: Direzione Generale. Servizio Sistemi Informativi. Affidamento diretto alla ditta Dedanext S.r.l. del Servizio annuale di assistenza EMC per le apparecchiature Storage in dotazione Arpa E-R. Importo complessivo Euro 12.753,00 + IVA 21% pari ad Euro 15.431,13. Cig n. Z6A042B6EC.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 12/04/2012

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
